



**A. R. D. E .L.**

# **Osservatorio**

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 09/2011  
Luglio 2011*

*Scadenzario Ottobre 2011*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



## **SOMMARIO**

- Bilancio di previsione
- Rendiconto
- Contabilità e regole di gestione
- Ordinamento autonomie locali
- Entrate
- Spesa
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti

## Bilancio di previsione

### Termine per l'approvazione

**1.** E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

**1.1.** Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

**1.2.** Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2011 già prorogato al 31 marzo 2011 e successivamente prorogato al 30 giugno 2010 è ulteriormente prorogato al 31 agosto 2011 (*D.M. 30 giugno 2011, in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011*).

**2.** Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**2.1.** Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

**2.2.** In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**2.2.1.** La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

### Certificazione di bilancio

**1.** Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

**2.** Con D.M. interno 15 febbraio 2011 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni e delle comunità montane per l'anno 2011. (*in suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011*).

**2.1.** Con D.M. interno 29 marzo 2011, sono state apportate modifiche al D.M. 15 febbraio 2011 relativo alla certificazione (*in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011*).

**2.1.1.** Il termine per la trasmissione del certificato al ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, già fissato al 28 luglio 2011 è rinviato al 3 ottobre 2011. (*D.M. 11 luglio 2011, in G.U. n. 165 del 18 luglio 2011*).

**2.1.2.** Gli enti che devono provvedere alla trasmissione tramite posta elettronica certificata per la prima volta, devono fare richiesta alla direzione centrale finanza locale, entro il 2 maggio 2011, della Userid e della password necessari per potere accedere alla trasmissione elettronica del certificato.

**2.2.** Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

**3.** La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

**4.** Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

**4.1.** In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo, per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico, e dalla direzione centrale finanza locale, per gli enti che provvedono a mezzo di posta elettronica certificata.

**5.** I comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno approvato il bilancio 2011 con la previsione di risorse in entrata da trasferimenti statali, atteso che al momento dell'approvazione non erano ancora note le attribuzioni per entrate da federalismo, predispongono il certificato indicando i valori da trasferimenti. (*comunicato 17 febbraio 2011 ministero interno, direzione centrale finanza locale, aggiornato al 17 maggio 2011*).

**5.1.** Non si rende necessario compilare un ulteriore certificato aggiornato dopo le variazioni al bilancio di previsione conseguenti all'inserimento delle nuove voci di entrata per i valori del federalismo municipale in luogo dei trasferimenti erariali.

**6.** La collocazione della posta contabile "trasferimenti compensativi per Ici da abitazione principale" nel certificato al bilancio di previsione 2011 deve intendersi riferita solo ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 22 luglio 2011*).

**6.1.** Per i comuni delle regioni a statuto ordinario il trasferimento è stato soppresso e la relativa dotazione finanziaria è stata mantenuta e compresa nel totale complessivo di risorse attribuite ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale.

## Rendiconto

### Certificazione

**1.** Con D.M. interno 12 luglio 2011, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2010. (*in suppl. ord. n. 177 alla G.U. n. 170 del 23 luglio 2011*)

**1.1.** La certificazione, sottoscritta con firma digitale dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla direzione centrale finanza locale, entro il 10 novembre 2011.

## Contabilità e regole di gestione

### Termini di pagamento

**1.** Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori nei casi di ritardo nei pagamenti, al netto della maggiorazione del 7%, per il primo semestre 2011 è stato aumentato dall'1% all'1,25% (tasso di interesse di mora complessivo 8,25%). (*comunicato Ministero economia e finanze, in G.U. n.165 del 18 luglio 2011*).

### Tasso di riferimento

**1.** Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

**2.** Dal 13 luglio 2011 il tasso di riferimento Bce è stato aumentato dall'1,25% all'1,50%. (decisione Bce 7 luglio 2011).

**2.1.** Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%

- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%
- 12 novembre 2008, 3,25%
- 10 dicembre 2008, 2,50%
- 21 gennaio 2009, 2,00%
- 11 marzo 2009, 1,50%
- 8 aprile 2009, 1,25%
- 13 maggio 2009, 1,00%
- 13 aprile 2011, 1,25%
- 13 luglio 2011, 1,50%.

## Ordinamento finanziario e contabile

### Sistemi contabili

**1.** Con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, entrato in vigore il 10 agosto 2011, sono dettate disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. (*in G.U. n. 172 del 26 luglio 2011*).

**1.1.** I principi contabili generali in allegato al D.Lgs. costituiscono regole fondamentali cui le amministrazioni devono conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili.

**1.2.** I principi contabili generali e applicati per gli enti locali si applicano a decorrere dall'anno 2014.

**1.3.** A partire dall'anno 2012 sarà avviata una attività di sperimentazione della durata di due anni, che coinvolgerà le amministrazioni individuate con DPCM da emanare entro il 7 gennaio 2012.

**1.4.** Con DPCM da adottare entro l'8 dicembre 2011, sono definiti:

- le modalità della sperimentazione;
- i principi contabili applicati;
- il piano dei conti integrato, nel suo livello minimo di articolazione;
- la codifica della transazione elementare generata da ogni atto gestionale;
- gli schemi di bilancio annuale e pluriennale, articolati per missioni e programmi, finanziari, economici e patrimoniali;
- le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi;

- i criteri di individuazione dei programmi sottostanti le missioni;
- gli schemi di rendiconto;
- gli schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati;
- gli schemi di rendiconto semplificato per i cittadini;
- le metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi di bilancio.

**1.4.1.** Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati.

## Organo di revisione

**1.** Le dimissioni contestuali di due componenti del collegio dei revisori implica lo scioglimento dell'organo collegiale, con effetto dalla data di adozione dell'atto che ne dichiara la decadenza (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3820*).

## Entrate

### Trasferimenti statali

**1.** È stato determinato il riparto, per il successivo pagamento, delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, per l'anno 2011, a favore delle regioni. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 luglio 2011*).

**2.** Con D.M. interno, a decorrere dall'anno 2011, i trasferimenti erariali ai comuni delle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura corrispondente al gettito dei tributi devoluti per (*art. 2, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*):

- imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
- imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
- imposta di registro ed imposta di bollo sulle compravendite immobiliari;
- imposte ipotecarie e catastali, esclusi gli atti soggetti ad Iva;
- tributi speciali catastali;
- tasse ipotecarie;
- cedolare secca sugli affitti;
- compartecipazione al gettito Iva.

**2.1.** Con D.M. interno 21 giugno 2011, la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011 sono ridotti nella misura complessiva di €. 11.264.914.591,29 in corrispondenza del totale entrate da federalismo municipale per compartecipazione Iva e per fondo sperimentale di riequilibrio.

### Fondo sperimentale di riequilibrio

**1.** Per la realizzazione graduale ed equilibrata della devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, è istituito un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di tre anni. (*art. 2, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

**1.1.** Il fondo sperimentale di riequilibrio cessa, comunque, alla data di attivazione del fondo perequativo.

**1.2.** Il fondo è alimentato con la fiscalità immobiliare devoluta ai comuni dal 2011.

**1.2.1.** Ai fini della determinazione del fondo, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.

**1.3.** Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite con D.M. interno. (*art. 2, c. 7*)

**1.3.1.** Lo schema di D.M. è trasmesso, ai fini dell'accordo, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre di ogni anno.

**1.3.2.** In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il D.M. può essere comunque emanato.

**1.3.3.** Per l'anno 2011, il termine per l'accordo entro il quale il D.M. può essere comunque emanato, scade il 22 maggio 2011.

**1.3.4.** Nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, ed inoltre che:

- sino al 2013, una quota del 30% della dotazione del fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti;

- una quota non inferiore al 20% sul rimanente 70% sia ripartita ai comuni che eserciteranno, nell'ambito della normativa regionale, in forma associata le funzioni fondamentali ed alle isole monocomune, con modalità differenziate, forfetizzate e semplificate.

**2.** Con D.M. interno 21 giugno 2011 sono definiti l'importo e le modalità di riparto del fondo per l'anno 2011.

**2.1.** Il fondo sperimentale di riequilibrio 2011 è determinato in €. 8.375.914.591,29.

**2.2.** Le modalità di riparto tengono conto della impossibilità di assegnare la quota non inferiore al 20% per l'esercizio associato di funzioni fondamentali, stante la mancata emanazione delle disposizioni attuative.

**2.2.1.** Ai comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 5.000 abitanti è garantita una assegnazione complessivamente almeno pari alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati.

**2.2.2.** Ai comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione superiore a 5.000 abitanti è garantita una assegnazione complessivamente almeno pari al 99,72% della spettanza dei trasferimenti fiscalizzati.

**2.3.** In sede di prima applicazione, il fondo sperimentale di riequilibrio è attribuito, per un ammontare pari a 2/3, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre.

**2.3.1.** I pagamenti verranno conguagliati con gli importi dei trasferimenti erariali già attribuiti a titolo di acconto.

### **Compartecipazione al gettito Iva**

**1.** A decorrere dall'anno 2011, è attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. (*art. 2, c. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

**1.1.** La percentuale della compartecipazione è fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito Irpef.

**1.2.** L'attribuzione ai singoli comuni della compartecipazione avviene assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.

**1.3.** Sia la percentuale della compartecipazione che le modalità di attribuzione del gettito sono stabilite con DPCM.

**1.4.** Nelle more della determinazione del gettito Iva ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito avviene sulla base del gettito per provincia, suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune.

**1.5.** Con DPCM 17 giugno 2011, l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari al 2,58% del gettito Iva 2011 in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito Irpef, per un importo 2.889 milioni di euro.

**1.5.1.** In sede di prima applicazione l'assegnazione ad ogni singolo comune, nella misura in allegato al DPCM, avviene in base alla ripartizione dell'Iva per ciascuna regione come risultante dalla dichiarazione Iva 2008 per il numero della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009

**2.** Le variazioni annuali del gettito attribuito ai comuni non determinano la modifica delle aliquote e delle quote. (*art. 2, c. 9*)

**2.1.** Le aliquote e le quote possono essere modificate con DPCM.

**3.** Dall'anno 2014, la compartecipazione al gettito Iva può essere ridotta, ove necessario, in misura equivalente al maggior gettito per cedolare secca sugli affitti che può essere devoluto ai comuni, sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, non compensato sufficientemente dalla riduzione della compartecipazione al gettito dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento immobiliare. (*art. 2, c. 9*)

## Assegnazioni statali

**1.** Le assegnazioni a titolo di compartecipazione Iva e di fondo sperimentale di riequilibrio (prima rata, nella misura di 2/3 delle assegnazioni), nonché dei trasferimenti non fiscalizzati, saranno bloccate ai comuni che non hanno trasmesso alla SOSE il questionario funzionale a raccogliere i dati contabili e strutturali relativo alle “funzioni di polizia locale” ed alle province che non hanno trasmesso alla SOSE il questionario relativo allo “sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro”, fino all’avvenuto adempimento. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 luglio 2011*).

**1.1.** A seguito del perfezionamento del D.M. interno 21 giugno 2011 sulle modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e del D.M. interno 21 giugno 2011 sulla riduzione dei trasferimenti fiscalizzati e individuazione di quelli non fiscalizzati, sono disponibili i dati relativi alle assegnazioni finanziarie 2011 spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di federalismo fiscale municipale e delle risorse ancora dovute a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 luglio 2011*).

**1.2.** Con DD.M. interno 27 luglio 2011 sono stati disposti i pagamenti in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 luglio 2011*).

## Trasferimenti non fiscalizzati

**1.** I trasferimenti erariali ai comuni delle regioni a statuto ordinario non fiscalizzati sono determinati in € 610.568.756,46 e continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle consuete scadenze. (*D.M. interno 21 giugno 2011*).

**1.1.** I prospetti agli atti della commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, relativi alla seduta del 19 maggio 2011, oltre al fondo sviluppo investimenti, individuano le singole voci, come segue:

- contributo sul fondo sviluppo investimenti (art. 11, c. 1, lett. e, legge 5 maggio 2009, n. 42);
- contributo comune di Pietrelcina (fino all’anno 2011);
- contributo ordinario per oneri commissioni straordinarie di cui all’art. 144 Tuel (art. 1, c. 704, legge 296/2006);
- altri contributi generali per oneri commissioni straordinarie di cui all’art. 144 Tuel (art. 1, c. 704, legge 296/2006);
- contributo assistenza sanitaria cittadini di Campione d’Italia;
- rimborso al Comune di Molfetta per lavori straordinari diga Foranea;
- rimborso al Comune di Molfetta per lavori straordinari diga Foranea (art. 4, c. 176 legge 350/2003);
- ulteriore rimborso Molfetta lavori diga;
- Comune di Roma (Roma Capitale);
- contributo personale Monteruscello Pozzoli;
- incremento trasferimenti erariali comune di Roma (art. 27, c. 3 legge 448/2001);
- incremento contributo comuni inferiori ai 3.000 abitanti (art. 1, c. 703, legge 296/2006);
- contributo fusione tra enti;
- maggiorazione contributi ordinari sisma Abruzzo (art. 2, c. 23, lett. c) e d), legge 191/2009);
- stabilizzazione personale ex ETI (legge 296/2006);
- interessi passivi mancato pagamento fornitori (art. 1, c. 59 e 60, legge 220/2010);
- trasferimenti compensativi addizionali comunale IRPEF (integrazione per detassazione straordinari);
- personale ex basi NATO della Maddalena;
- contributo contrasto evasione fiscale.

## **Trasferimenti statali - Spesa personale**

**1.** Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. (*art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5*).

**1.1.** Gli enti interessati devono produrre richiesta di attribuzione del contributo presentando apposita certificazione su modello allegato alla circolare del Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 26 luglio 2011, n. F.L. 9/2011.

**1.2.** Per la definizione ed erogazione del contributo agli enti locali, che hanno personale in distacco sindacale, gli enti interessati devono trasmettere certificazione della spesa sostenuta nell'anno 2010 alla prefettura competente per territorio entro il 31 agosto 2011. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 26 luglio 2011, n. F.L. 9/2011*).

**1.2.1.** Eventuali ritardi nella trasmissione del certificato comporteranno l'esclusione dal pagamento, che verrà preso in considerazione nell'esercizio successivo compatibilmente con le risorse disponibili.

**1.2.2.** Poiché il contributo è stato fiscalizzato nei confronti dei comuni delle regioni a statuto ordinario, il contributo verrà assegnato a:

- comuni della regione Sicilia e Sardegna;
- province (per l'ultimo anno);
- ex Ipab (ora ASP);
- comunità montane.

## **Trasferimenti statali – Compensativo ICI fabbricati ctg. D.**

**1.** Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. (*art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

**1.1.** L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

**1.2.** Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. (*art.64, c.2*).

**1.3.** La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

**1.4.** Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto. (*in G.U. n.214 del 12 settembre 2002*).

**1.5.** Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

**1.6.** A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. (*art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**1.7.** Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

**1.8.** Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catasta-

le degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

**1.9.** La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. (*circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007*).

**1.10.** I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

**1.11.** Dalla certificazione del 30 giugno 2011, la presentazione della certificazione Ici relativa agli immobili appartenenti alla categoria catastale D riguarda solo i comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 21 luglio 2011*).

#### **Trasferimenti statali - MIUR**

**1.** A decorrere dall'anno 2008, il ministero pubblica istruzione. provvede a corrispondere ai comuni un importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (*art.33 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).

**1.1.** Il fondo viene ripartito in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

**1.2.** Le istituzioni scolastiche non sono più tenute, a decorrere dall'anno 2008, a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio.

**2.** Con provvedimento MIUR 27 giugno 2011, sono determinati gli importi da corrispondere per l'anno 2010, sul fondo annuale di euro 38,734 milioni, ai 41 comuni non compresi nella prima assegnazione.

#### **Partecipazione 5 per mille Irpef**

**1.** Anche per l'anno finanziario 2011, come per i precedenti 2009 e 2010, in sede di dichiarazione dei redditi 2010, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. (*art. 2, c. 4novies, lett. d, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; art. 2, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

**1.1.** La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2010.

**2.** Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente. (*in G.U. n.131 dell'8 giugno 2010*).

**2.1.** Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

**2.2.** Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

**3.** Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. (*art.63 bis, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

**3.1.** Per la rendicontazione deve essere utilizzato un modello predisposto dal ministero interno, valevole per i periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 luglio 2011, n. F.L. 8/2011*).

**3.1.1.** Il rendiconto redatto sul modello allegato alla circolare F.L. 8/2011 e la relazione devono essere trasmessi al ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale finanza locale – Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma - entro un anno dalla fine del mese in cui è stata accreditata la somma.

**3.1.2.** Non deve essere operata alcuna trasmissione da parte dei comuni che hanno ricevuto somme di importo inferiore a 20.000,00 euro, che sono tenuti soltanto alla conservazione del rendiconto ai propri atti per 10 anni.

#### **Tariffa servizio idrico integrato**

**1.** Dal 21 luglio 2011 è abrogato l'art. 154, c. 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". (*D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, in G.U. n. 167 del 20 luglio 2011*).

## **Spesa**

#### **Contratti di collaborazione**

Nel coordinamento riepilogativo che segue sono riproposte le norme in materia, alla luce delle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle Sezioni riunite, dei chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolari 15 marzo 2005, n.DPF/10558/85/1.2.3.3, e 15 luglio 2005, n.4, 11 marzo 2008, n. 2 e 14 marzo 2011, n. 3 (in G.U. n. 157 dell'8 luglio 2011), nonché, dopo le ulteriori modifiche al regime delle collaborazioni esterne intervenute con la legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria 2009 e con le leggi successive.

**1.** Gli interventi di carattere finanziario e ordinamentale disposti dal legislatore hanno come obiettivo quello di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate e che le collaborazioni esterne siano utilizzate quali rapporti di lavoro subordinato

**2.** Rientrano fra le collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo:

- le collaborazioni occasionali;
- le collaborazioni coordinate e continuative.

**2.1.** Le collaborazioni coordinate e continuative si collocano nell'ambito della spesa per il personale, ai soli fini del rispetto del principio della riduzione della spesa e dei vincoli sul tetto di spesa.

**2.2.** Le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente, come spesa per prestazione di servizi o, comunque, nelle tipologie di spesa corrente diverse da quella per il personale.

**3.** Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti (*art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*):

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;

- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato.

**3.1.** Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamento anche per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art.110, c.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.(*art.7, c.6 ter*).

**3.2.** Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (*art.7, c.6 bis*).

**3.3.** Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (*art.7, c.6 quater*).

**3.4.** Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.

**3.5.** Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

**3.6.** La particolare e comprovata specializzazione universitaria di norma richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento,oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

**3.7.** Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operano nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

**4.** Gli incarichi di collaborazione rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

**4.1.** Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

**4.2.** La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

**4.3.** L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la

riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

**4.4.** Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

**4.5.** Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.

**4.6.** Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

**4.7.** Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

**4.8.** Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

**4.9.** Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

**4.10.** Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

**5.** Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

**5.1.** Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

**6.** La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

**6.1.** Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in assenza dei requisiti richiesti comporta, per il dirigente che ha conferito l'incarico in violazione, responsabilità amministrativa con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare e rilevanza anche sotto il profilo del danno erariale.

**6.2.** Qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato, si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera.

**7.** Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (*art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662*).

**7.1.** In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

**7.2.** Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

**7.3.** L'obbligo di pubblicazione trova applicazione anche sui contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008.

**8.** 'E' soppresso l'obbligo che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti. (*art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**8.1.** La nuova disposizione non presuppone che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, ma che trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio, primo fra tutti la relazione previsionale e programmatica.

**9.** 'E' soppresso l'obbligo che imponeva che la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza doveva essere fissata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**9.1.** Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla spesa per collaborazioni nel bilancio di previsione.

**9.2.** Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.

**10.** I limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi restano da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**10.1.** L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**10.2.** Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art.3, c.57, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**10.3.** 'E' escluso sulle disposizioni regolamentari l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, per cui l'efficacia non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 14 marzo 2008, n.6*).

**10.4.** Gli atti e i contratti concernenti studi e consulenze degli enti locali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità. (*deliberazione Corte dei conti, sezione centrale di controllo, 12 novembre 2009, n. 10/2009*).

**11.** Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

**11.1.** L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore pre-cettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4*).

**11.2.** La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**11.3.** Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

**11.4.** Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

**12.** Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165*).

**12.1.** Il dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

**12.2.** L'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito [www.anagrafeprestazioni.it](http://www.anagrafeprestazioni.it), con l'inserimento dei dati anagrafici del soggetto a cui si

affida l'incarico, dei dati descrittivi dell'incarico affidato e di quelli relativi al compenso previsto ed ai compensi erogati. (*circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/10*).

**13.** I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente. (*art.3, c.18, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**14.** Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (*deliberazione Corte conti, 15 luglio 2005, sezioni riunite, n.6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4*).

**14.1.** Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

**14.2.** Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

**15.** Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**15.1.** A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi per rapporti di consulenza che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).

**16.** Dall'anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta per l'anno 2009. (*art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**16.1.** L'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**16.2.** Nell'individuazione del parametro di riferimento, ossia se l'identificazione di "spesa sostenuta nell'anno 2009" debba intendersi con riguardo alla competenza ovvero alla cassa, il dato di cassa non appare funzionale ed, invece, il concetto deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

**16.2.1.** Per spesa "sostenuta" occorre intendere quella "impegnata" (*circolari ragioneria generale dello Stato, 14 febbraio 2006, n. 7, e 23 dicembre 2010, n. 40, e dipartimento funzione pubblica, 14 marzo 2011, n. 3/2011*).

**16.2.2.** Non sono da ricomprendere nel computo delle spese per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.

## Mutui

### Tasso d'interesse

**1.** È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2011 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. (*D.M.30 giugno 2011, in G.U. n. 157 dell'8 luglio 2011*).

**1.1.** Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

## Servizi pubblici

### Gestione dei servizi di rilevanza economica

**1.** Dal 21 luglio 2011, è abrogato l'art. 23 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni. (*D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, in G.U. n. 167 del 20 luglio 2011*).

### Rilevazione customer satisfaction

**1.** Con avviso della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, sono state comunicate le modalità per la richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "mettiamoci la faccia". (*in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009*).

**1.1.** Con provvedimento della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica, 27 giugno 2011, sono state apportate modifiche all'avviso di cui al precedente punto 1. (*comunicato in G.U. n.169 del 22 luglio 2011*).

**1.2.** Al finanziamento può accedersi fino al 28 febbraio 2012 (termine rinviato dal 30 giugno 2011).

### Servizi demografici

**1.** Il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico può essere impugnato solo avanti all'autorità giudiziaria ordinaria. (*circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 4 luglio 2011, n. 17*).

### Incolumità pubblica

**1.** I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare, fare rispettare e diffondere la conoscenza, mediante affissione presso la casa comunale, l'ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi. (*ordinanza ministero della salute 11 maggio 2011, in G.U. n. 161 del 13 luglio 2011*).

## Pubblico impiego

### Rapporti di lavoro a tempo parziale

**1.** La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente decorsi 60 giorni dalla domanda, ma l'ente ha la facoltà di concederla o di negarla nel caso di pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'amministrazione. (*art.1, c.58, legge 23 dicembre 1996, n.662*).

**1.1.** Viene, conseguentemente, meno la possibilità del differimento della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi.

**1.2.** In sede di prima applicazione, i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima del 25 giugno

2008, possono essere sottoposti a nuova valutazione, entro il 21 maggio 2011 (*art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

**1.3.** Con circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 giugno 2011, n. 9/2011, sono forniti indirizzi sull'applicazione della disciplina a regime.

### **Indennità chilometrica**

**1.** Dal 31 maggio 2010 è soppressa l'indennità chilometrica, raggugliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni Km percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi in missione per servizio in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. (*art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**1.1.** L'indennità chilometrica può continuare ad essere corrisposta al personale adibito a funzioni ispettive, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, al personale impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 ottobre 2010, n. 36*).

**1.1.1.** L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è, comunque, subordinata alla verifica che la scelta sia imposta da situazioni di disagio e che risulti economicamente più vantaggiosa.

**1.2.** Per il personale impegnato in funzioni diverse da quelle di verifica e controllo, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ha effetto limitato ad ottenere la copertura assicurativa, restando esclusa ogni possibilità di corresponsione di indennità chilometrica. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 8/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

**1.2.1.** Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

**1.2.2.** 'È possibile il ricorso a regolamentazioni interne dell'Ente volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno tenere necessariamente conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 21/CONTR/11, depositata il 5 aprile 2011*).

**1.3.** Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale o provinciale titolare di segreterie convenzionate per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, non costituisce spesa per trattamento di missione e, pertanto, la soppressione dell'indennità chilometrica non è applicabile. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 9/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

**1.3.1.** Nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario da una sede all'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti; rimborso che è attribuibile nella misura dell'indennità chilometrica, pari ad un quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro, e non già all'entità delle tariffe ACI e che non spetta per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa. (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 21 aprile 2011, n. 54055*).

### **Incarichi dirigenziali**

**1.** Sono costituzionalmente illegittime le norme che contengono meccanismi di spoil system riferiti ad incarichi dirigenziali, anche quando tali incarichi sono conferiti a sog-

getti esterni, che comportino l'esercizio di funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico. (*sentenza Corte costituzionale, 23 luglio 2011, n. 246*).

### **Congedi, aspettative e permessi**

**1.** Con D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, sono riordinate le tipologie di permessi, ridefiniti i presupposti oggettivi e precisati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, nonché razionalizzati e semplificati i documenti da presentare ai fini della loro fruizione. (*in G.U. n. 173 del 27 luglio 2011*).

**1.1.** Il riordino della normativa riguarda:

- il congedo di maternità;
- il congedo parentale;
- il congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;
- l'aspettativa per dottorato di ricerca;
- i permessi per assistenza a soggetti portatori di handicap grave;
- il congedo per cure per gli invalidi;
- il congedo per adozioni e affidamenti.

### **Quota annuale iscrizione albo avvocati**

**1.** L'iscrizione all'ordine professionale è funzionale allo svolgimento dell'attività nell'interesse dell'ente di appartenenza in via esclusiva, ne consegue che la quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense deve essere assunta a carico del bilancio dell'ente locale. (*parere Consiglio di Stato, Sez. I, 23 febbraio 2011, n. 678/2010; decreto Presidente della Repubblica, 31 maggio 2011*).

## **Contratti e appalti**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** Nei contratti sottoscritti dal 7 settembre 2010 (ancorchè relativi a bandi pubblicati in data antecedente) con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici e nei subappalti e subcontratti derivanti dai contratti, deve essere inserita sin dalla sottoscrizione, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture (*art.3, c. 8, legge 13 agosto 2010, n. 136; art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

**1.1.** Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere acquisiti dalla stazione appaltante, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione (*art. 3, c. 7, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

**1.1.1.** Nel caso di conti correnti già esistenti, la comunicazione deve essere eseguita entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

**1.1.2.** In presenza di una molteplicità di contratti con il medesimo fornitore, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta, a valere per tutti i rapporti contrattuali (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10, e determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2011*).

**1.1.3.** L'omessa o tardiva comunicazione comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (*art. 6, c. 4, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

**1.2.** La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai pubblici lavori, servizi e forniture, sia inserita, a pena di nullità, analoga clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (*art. 3, c. 9*).

**1.2.1.** Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture (*determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Avcp – 18 novembre 2010, n. 8, in G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010, e 7 luglio 2011, n. 4*).

**1.3.** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto (*art. 3, c. 9bis*).

**2.** I contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari entro il 16 giugno 2011 (*art. 6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

**2.1.** Dopo il 16 giugno 2011, trova applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola, per cui non è necessario integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi.

**2.2.** Per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, è suggerito di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si comunica il CIG, laddove non precedentemente previsto (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

**2.3.** Fino alla scadenza del periodo transitorio, i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto possono essere disposti anche se il contratto è sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

**3.** Il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari è imperniato sul CIG, che rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento, e sul CUP che è obbligatorio per ogni nuovo progetto di investimento pubblico (*determinazioni Avcp, 18 novembre 2010, n. 8, 22 dicembre 2010, n. 10, e 7 luglio 2011, n. 4*).

**3.1.** La richiesta del CIG e del CUP, quest'ultimo ove obbligatorio, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dell'importo del contratto.

**3.2.** Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

**3.3.** In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

**4.** La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico tra un operatore economico e un committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore, ossia per (*determinazioni Avcp, 18 novembre 2010, n. 8, 22 dicembre 2010, n. 10 e 7 luglio 2011, n. 4; comunicato Avcp 15 luglio 2011, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2011*):

a) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, inclusi nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

b) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quali, a titolo esemplificativo:

- contratti relativi al commercio di armi e munizioni;
- contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali;

c) contratti di servizi non prioritari, compresi nell'allegato II B al codice dei contratti, come l'acquisto da operatori economici che organizzano corsi di formazione, di corsi per il proprio personale (non sono soggetti alla disciplina di tracciabilità, invece, le mere partecipazioni di dipendenti a seminari o convegni) e gli appalti di servizi legali (non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i patrocini legali);

d) contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1, del codice dei contratti che sono appalti di servizi, quali:

- contratti per servizi bancari e finanziari, ivi compreso il servizio di tesoreria ed i contratti di mutuo;

- contratti di ricerca e sviluppo;

e) concessioni di lavori pubblici;

f) concessioni di servizi, ivi comprese le concessioni di servizi pubblici;

g) contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;

h) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;

i) contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;

l) procedure di selezione del socio privato di una società mista, con contestuale affidamento del servizio al socio stesso.

**4.1.** Ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

**4.2.** Per gli acquisti effettuati con contratti attuativi in adesione agli accordi quadro, occorre distinguere se il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro sia o meno diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna; se i due soggetti coincidono, è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro; se i due soggetti sono diversi, è necessario un nuovo CIG ("CIG derivato") da richiedere per identificare lo specifico contratto.

**4.3.** Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di società tra imprese riunite e di consorzi stabili, ciascun componente è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**4.4.** Nel caso di cessione di crediti, la disciplina sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

**5.** A decorrere dal 2 maggio 2011 è disponibile una procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali (*comunicato Avcp, 2 maggio 2011, e determinazione 7 luglio 2011, n. 4*):

- contratti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro e contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro affidati in amministrazione diretta, con procedure di cottimo fiduciario o mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

- contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

- contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;

- contratti aggiudicati in base a norme internazionali;

- altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, fino ad un importo di 150.000,00 euro;

- contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatario o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate.

**5.1.** Per le fattispecie contrattuali di cui sopra, sono previste due modalità di rilascio del CIG:

1) immissione di un numero ridotto di informazioni;

2) richiesta fino a due carnet di 50 CIG ciascuno, aventi scadenza a 90 giorni dal rilascio, utilizzabili immediatamente con obbligo, però, di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del carnet; obbligo che è, peraltro, condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

**6.** Sono esclusi dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*determinazione Avcp, 18 dicembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*):

a) le figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali:

- i contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti;
- il lavoro temporaneo;
- le somministrazioni di lavoro;
- i contratti di acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- i servizi di arbitrato e conciliazione;

b) gli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un'altra amministrazione aggiudicataria non in concorrenza con operatori di mercato;

c) le prestazioni eseguite direttamente dalle società "in house";

d) le prestazioni di lavoro, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta (sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, invece, gli acquisti in economia mediante procedure di cottimo fiduciario);

e) gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative;

f) i contratti d'opera per incarichi di collaborazione, con rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione di competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici (*art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001*);

g) le spese sostenute con utilizzo del fondo economale, non a fronte di contratti di appalto, quali imposte ed altri diritti erariali, valori bollati, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali, pubblicazioni periodiche e, in generale, spese d'ufficio di non rilevante ammontare per il valore massimo e le tipizzazioni stabilite nel regolamento economale;

h) gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti che esercitano l'attività di distribuzione;

i) gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti che esercitano l'attività di distribuzione;

l) i contratti di sponsorizzazione;

m) le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica.

**7.** Per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

**8.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (*art.3, c.5, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

**8.1.** I pagamenti relativi alle utenze (es. luce, gas, telefono) possono essere effettuati senza indicare i codici CIG sui mandati, ma soltanto nella delega a monte per l'utilizzazione del RID (*determinazione Avcp, 7 luglio 2011, n. 4*).

**8.2.** Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

**8.2.1.** Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indicazione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

**8.2.2.** In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

**8.2.3.** In regime transitorio, fino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.a., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (*art. 6, c. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136*)

**8.3.** Il CUP, in aggiunta al CIG, è obbligatorio con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico senza alcuna indicazione di importo.

**9.** Le transazioni effettuate, in violazione, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (*art. 6, c. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

#### **Documento unico di regolarità contributiva (DURC)**

**1.** In tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, le stazioni appaltanti pubbliche non devono più richiedere agli appaltatori il DURC, ma acquisirlo d'ufficio dalla Cassa edile, dall'Inps o dall'Inail. (*art. 16bis, c.10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; art. 6, c. 3, DPR 5 ottobre 2010, n. 207*).

**1.1.** Il DURC deve essere acquisito, senza eccezione alcuna, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 10/2009*).

**1.2.** Il DURC deve essere acquisito anche nei confronti di soggetti pubblici che partecipano a procedure di evidenza pubblica. (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 9/2009*).

**2.** In presenza di contratto pubblico, il DURC deve essere acquisito per (*art. 6, c. 3 e 5, DPR 5 ottobre 2010, n. 207*):

- a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla insussistenza di violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- b) l'aggiudicazione definitiva del contratto;
- c) la stipula del contratto;
- d) il pagamento degli stati di avanzamento lavori (Sal), delle prestazioni di servizi e delle forniture (fatture);
- e) i certificati di collaudo, di regolare esecuzione e di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale;
- f) la valutazione dei lavori di cui all'art. 86;
- g) il rilascio dell'attestazione SOA.

**2.1.** Con circolari Inps, 28 marzo 2011, n. 59 e Inail, 24 marzo 2011, n. 22, sono illustrate le disposizioni inerenti il DURC ed il servizio telematico applicativo dedicato alla richiesta e al rilascio del documento.

**2.2.** Il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici nel settore dell'edilizia e deve essere richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 10 luglio 2009, n. 58/2009*).

**2.3.** Anche le imprese esecutrici di lavorazioni, presenti in cantiere, hanno l'obbligo di certificare la loro posizione di regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate, con esclusione di quelle che non partecipano in maniera diretta alla rea-

lizzazione delle lavorazioni indicate nell'allegato 1 del D.Lgs 494/1996, ora sostanzialmente riportate nell'allegato X del D.Lgs 81/2008, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera, quali le imprese esercenti attività di trasporto e di mera fornitura di materiale edile.

**3.** Nell'ambito delle procedure di selezione pubblica anche ai fini del controllo delle autocertificazioni, il Durc ha validità trimestrale. (*circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 8 ottobre 2010, n. 35/2010*).

**3.1.** Anche per gli appalti relativi alla acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, il Durc ha la validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.

**3.2.** La validità trimestrale del Durc sussiste, altresì, per gli acquisti in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

**3.3.** Ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione Soa e dell'iscrizione all'albo dei fornitori è estesa la validità trimestrale del Durc.

**4.** Nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare di avere assolto agli obblighi contributivi; il Durc, emesso ai fini del controllo dell'autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorre dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta (*circolare Inps, 17 novembre 2010, n. 145*).

**5.** Nella procedura per l'affidamento dell'appalto, non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull'entità e la natura delle irregolarità individuate nel Durc; da ciò ne discende che l'incompletezza del Durc è elemento sufficiente ai fini dell'esclusione dalla gara di un concorrente. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez V, 24 agosto 2010, n. 5936*).

**6.** La regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara stessa. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6907*).

## **Servizi assicurativi**

**1.** L'affidamento dei servizi assicurativi deve avvenire mediante procedure di evidenza pubblica e non già rinnovando tacitamente i contratti in essere stipulati in precedenza e senza procedere ad alcun confronto competitivo delle varie offerte presenti sul mercato. (*nota autorità garante della concorrenza e del mercato, 20 giugno 2011*).

## Adempimenti e scadenze

---

### 1 Ottobre – Sabato

#### **Diritto di notifica<sup>1</sup>**

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (*D.M. 3 ottobre 2006*).

#### **Parità uomo – donna nel lavoro**

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (*art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125*).

#### **Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi**

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l'approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2011, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2011, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione in sostituzione del consiglio medesimo. (*art.1, c.1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

### 3 Ottobre – Lunedì

#### **Certificazione di bilancio**

- Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, della certificazione di bilancio 2011 (*art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 15 febbraio 2011, in suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011; D.M. 29 marzo 2011, in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011; D.M. 11 luglio 2011, in G.U. n. 165 del 18 luglio 2011*).

### 5 Ottobre – Mercoledì

#### **Rete distributiva dei carburanti**

- Emanazione indirizzi ai comuni, da parte delle regioni, per la chiusura degli impianti incompatibili rispetto alle normative di settore. (*art. 28, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

### 6 Ottobre – Giovedì

#### **Pubblicazione dati e notizie**

- Inserimento sul sito dell'ente dell'elenco delle società di cui si detiene, direttamente o indirettamente, quota di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione:  
- dell'entità delle quote di partecipazione;  
- di una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente e le società ovvero tra le società controllate;  
- della situazione di pareggio di bilancio, ove raggiunta dalle singole società, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione.  
(*art. 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

## 7 Ottobre – Venerdì

### **Rendiconto della gestione**

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2010. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004;D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 1*).

## 15 Ottobre – Sabato

### **Programma triennale opere pubbliche**

- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e dell'elenco annuale dei lavori 2012. (*art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005*).

### **Fiscalità immobiliare devoluta ai comuni**

- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell'accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie locali, relativo alle quote di gettito 2012 dei tributi interamente devoluti ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (*art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell'accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie locali, relativo alle quote di gettito 2012 dei tributi devoluti per il 30% ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (*art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell'accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie locali, relativo alle quote di gettito 2012 della cedolare secca sugli affitti devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (*art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

### **Fondo sperimentale di riequilibrio**

- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell'accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie locali, relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 2012 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (*art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

## 16 Ottobre – Sabato

### **Programma triennale opere pubbliche<sup>2</sup>**

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e dell'elenco annuale dei lavori 2012. (*art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005*).

## 20 Ottobre – Mercoledì

### **Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari<sup>3</sup>**

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 2012, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (*art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

### **Bilancio di previsione<sup>3</sup>**

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2012 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2012-2014, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (*art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

## **26 Ottobre – Mercoledì**

### **Servizi pubblici locali**

- Verifica dell'opportunità di conservare un regime di esclusività dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e della realizzabilità di una gestione concorrenziale, con adozione di una deliberazione quadro da inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (art. 2, DPR 7 settembre 2010, n. 168).

## **30 Ottobre – Sabato**

### **Diritti di segreteria**

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

Versamento<sup>4</sup> della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

### **Compartecipazione provinciale all'Irpef**

- Comunicazione del ministero dell'interno alle province dell'importo previsionale del gettito e del correlato ammontare di riduzione dei trasferimenti per l'anno 2012.(art. 67, c. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

### **Assegnazione statali**

- Emanazione D.M. interno di riparto delle riduzioni dei trasferimenti e assegnazione statali per l'anno 2012. (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

## **31 Ottobre – Domenica**

### **Trasferimenti statali**

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2011 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale alle province ed ai comuni delle regioni a statuto speciale. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2010 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. (art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).

### **Partecipazione all'accertamento fiscale**

- Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all'accertamento fiscale, della quota del 50% delle somme riscosse dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio al 31 dicembre 2010. (*art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell'1 aprile 2011*).

### **Patto di stabilità interno**

- Comunicazione delle regioni al Mef della rimodulazione degli obiettivi 2011 degli enti locali del proprio territorio. (*art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

### **Imposta di scopo**

- Adozione D.P.R. di revisione dell'imposta di scopo comunale, in modo tale da prevedere l'individuazione di opere pubbliche ulteriori finanziabili, la possibilità che il gettito complessivo dell'imposta finanzi l'intero ammontare dell'opera pubblica da finanziare e l'aumento sino a dieci anni della durata massima dell'applicazione. (*art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

- Adozione D.P.R. di disciplina dell'imposta di scopo provinciale con individuazione dei particolari scopi istituzionali in relazione ai quali può essere istituita. (*art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*).

### **Convenzioni Consip**

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. (*art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

### **Flussi informativi**

- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2011 fino al 31 luglio, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini. (*D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008*).

---

<sup>1</sup> Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

<sup>2</sup> Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione in data 15 ottobre.

<sup>3</sup> Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2012 entro la scadenza del 31 dicembre 2011.

<sup>4</sup> Se di importo non inferiore a 25,82 euro.